CITTA' DI AVERSA

– Area 5 - Servizi al cittadino –

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

624/2026 DEL 03/11/2026

OGGETTO: Decisione a contrarre e indizione di procedura aperta ai sensi degli artt. 17 e 71 del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, per il servizio di tutoraggio educativo B13 nell'Ambito Territoriale C06. Durata 36 mesi. Valore massimo Euro 563.472,00 oltre IVA. CIG accordo quadro BD80D010BC.

File con impronta: a6fd79414a060528b6a579d442e4460ad93c08eb948a2bce4243752bfe12b6b8
Firmato digitalmente da Ilaria Rammairone e da GIOVANNI GANGI

Il Dirigente Area 5 - Servizi al cittadino

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare:
 - l’art. 89 in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - l’art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 - l’art. 179 in materia di accertamento delle entrate;
 - gli artt. 4 – 13 e segg. del D.Lgs. 165/2001;
 - l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. Ordinamento degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali
 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed i principi contabili ad esso allegati, con particolare riferimento all’allegato 4/2 avente ad oggetto il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
 - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/11, che stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” così come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024 n.209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- la Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- Il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, confluito nella sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza 2025/2027” approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERBALE n. 43 del 03/06/2025 (id est “PIAO”);
- la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE n.12 del 14/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 14.04.2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati;
- il Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito C06 di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati art. 10, comma 2, lett. e), punto 1), L.R. 11/2007;

VISTI ALTRESI’

- la legge n. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- la legge n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione delle Legge 8 novembre 2000, n. 328”;

- Il Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4;

- il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 così come aggiornato con la DGR. 439/2023 della Regione Campania;

RICHIAMATI

- La determinazione dirigenziale **45 DEL 24/10/2026 di approvazione degli schemi degli atti di gara per il futuro affidamento del servizio di Tutoraggio Educativo dell'Ambito C06 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, della durata di 36 mesi e del valore massimo stimato di € 563.472,00 oltre IVA**
- di nomina della scrivente Dr.ssa Ilaria Rammairone quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale del 23/12/2024 n. 31 con il quale è stato conferito incarico allo scrivente di Dirigente dell'Area V Servizi Al Cittadino del Comune di Aversa, Capofila di Ambito C06;
- Il verbale del Coordinamento Istituzionale del 06 novembre 2025 con il quale viene stabilito che "*Il Tavolo dopo ampio discussione conferma che l'accordo quadro rappresenta lo strumento più adeguato per la programmazione del servizio, anzi lo considera un importante elemento procedurale per le attività in generale dell'Ambito.*"
-

PREMESSO CHE:

- l'Ambito assicura interventi socioeducativi rivolti ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità;
- tra i servizi programmati rientra il Tutoraggio Educativo, codice nomenclatore regionale B13, rivolto a minori tra 3 e 18 anni con difficoltà relazionali, comportamentali, di socializzazione o in condizioni di rischio e vulnerabilità;
- le attività sono realizzate da operatori qualificati in raccordo con il Servizio Sociale Professionale, le famiglie, le scuole e la rete territoriale.
- il Comune di Aversa Capofila dell'Ambito Territoriale C06, nell'ambito della programmazione del Piano di Zona prevede il servizio tutoraggio educativo, così come contemplato dal codice nomenclatore B13 e indicato nel predetto Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2000;

STABILITO CHE

- la scrivente Dr.ssa Ilaria Rammairone è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023;

- Con successivo ed apposito atto verrà nominato Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e art.32 dell'All.II. 14;

APPURATO CHE:

- il Comune di Aversa Capofila dell'Ambito Territoriale C06 eroga il predetto servizio e non è in grado di garantire le prestazioni di che trattasi con propri mezzi e personale per cui deve procedere ad apposito affidamento in appalto ad Operatore Economico specializzato nel settore;

- vi è l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto per i prossimi anni scolastici al fine di assicurare la continuità di un servizio destinato ad una fascia di popolazione caratterizzata da particolare fragilità e al fine di garantire le pari opportunità educative;

- per il servizio de quo, il fabbisogno delle ore di assistenza non può essere stimato in via preventiva e, in ogni caso, può subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione;

- il servizio viene finanziato con eventuali fondi di bilancio comunale, fondi regionali e ministeriali e risulta complesso programmare la spesa complessiva per il servizio.

RICHIAMATO:

- **l'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 rubricato "Accordi Quadro"** il quale stabilisce al comma 1 che "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativitá dei singoli contratti attuativi. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo."; al comma 2 che "Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori

economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.";

- al **comma 3** che "Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario"; al comma 5 bis che: " Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.".

- **la Delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania - n. 77/2018** (in riscontro al Quesito: "se l'importo totale dell'accordo quadro deve essere previsto integralmente nel programma biennale dei beni e servizi e nel bilancio di previsione") la quale testualmente recita: "l'Accordo Quadro realizza un pactum de modo contraendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi. Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al testo normativo, «vengano posti in essere [...] dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. [Dallo stesso] discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contraendo), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contraendi) [...] (Deliberazione 20 febbraio 2007, n. 40).";

- **Ancora la Delibera della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania - n. 77/2018 (in riscontro al *Quesito:* *"....se, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, è necessario effettuare prenotazione di impegno ex art. 183, comma 3 del TUEL"*.)** la quale testualmente recita: *"Occorre in proposito brevemente intrattenersi sulla differenza tra l'istituto contabile dell'impegno e la prenotazione di impegno. Nel diritto positivo vigente, l'impegno contabile è l'atto amministrativo a mezzo del quale si occupa lo spazio finanziario autorizzato e previsto in bilancio e si legittimano le fasi successive del procedimento di spesa, in particolare il pagamento. Accanto a questo duplice effetto interno e contabile (cioè riguardante il bilancio e la provvista finanziaria necessaria per l'adempimento dell'obbligazione),nonostante l'impegno non preceda il sorgere dell'obbligazione e non sia un elemento necessario per la valida integrazione di una fattispecie obbligatoria per l'amministrazione, la procedura contabile di impegno determina inevitabili effetti sostanziali sulle vicende dell'obbligazione. In assenza di impegno, infatti, la procedura di esecuzione dell'obbligazione non può essere completata e l'assunzione irregolare determina la conseguenza che l'amministrazione non può adempiere con il pagamento ed occorre attivare una procedura in sanatoria, il cui scopo principale è riallineare il debito col bilancio e rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione contratta ex iure civile, ai sensi dell'art. 1173 c.c. In definitiva,il procedimento contabile di spesa non condiziona il sorgere dell'obbligazione, ma la sua effettività nonché la sua efficacia, laddove, in presenza di obbligazioni ex contractuo comunque nate in base atto di volontà della pubblica amministrazione: -la scadenza dell'obbligazione (e quindi la sua eseguibilità e la sua imputazione) deve, in assenza di diversa determinazione della parti, ritenersi subordinata al completamento della procedura contabile (artt. 1183 e 1185 c.c.) ed in particolare con la regolare assunzione di impegno (e copertura finanziaria) come evidenziato dall'art. 191 comma 1 TUEL; -il creditore, in assenza di impegno e di attestazione della copertura finanziaria,in relazione alla propria controprestazione, ha solo facoltà di eseguire la prestazione (art. 191, comma 1 TUEL) esponendosi, in caso contrario, al rischio di non vedere immediatamente eseguita la controprestazione, sino al completamento della procedura contabile, senza che il ritardo sia imputabile alla pubblica amministrazione, almeno per il necessario spatium adimplendi consentito ex D. Lgs. 231/2002 o, addirittura, di vedere il sorgere l'obbligazione direttamente e solo con il funzionario, per effetto della mancanza della legittimazione da immedesimazione organica (art. 191, comma 4 TUEL). La prenotazione di impegno, a differenza dell'impegno, non ha effetti sostanziali (non condizione l'efficacia e la scadenza della l'obbligazione, con ripercussioni sulla mora debendi o credendi) ma solo un effetto contabile, limitatamente alla prenotazione dello spazio finanziario sullo stanziamento, senza peraltro legittimare il completamento della procedura di spesa sino a che il titolo per l'impegno non sarà maturato e completamente realizzato (nel caso di fornitura di di beni e servizi, il completamento della procedura ad evidenza pubblica che legittima, nelle more appunto, solo una prenotazione). Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo. La prenotazione di impegno, infatti, è finalizzata alla gestione di procedure di spesa (correlata a titoli generanti*

obbligazioni pecuniarie per l'ente), la cui durata debba protrarsi, nelle previsioni dell'ente, in un arco temporale che superi quello di un unico esercizio(art. 183, comma 3 TUEL). La prenotazione costituisce, dunque, un impegno in itinere, rispetto a procedure ancora non pervenute a conclusione e si converte poi nell'impegno vero e proprio, con l'adozione della determina di aggiudicazione";

- **il Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il quesito del 03/04/2025, n. 3406** che ha chiarito che "*.. secondo un orientamento consolidato, anche della giustizia contabile, nel caso di accordo quadro, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, avviene considerando la base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati. I relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e pertanto sulla base "dell'importo totale di affidamento al netto di iva così come riportato nel contratto attuativo già al netto del ribasso offerto*".

- l'art 107 comma 3 che stabilisce che "*Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte."*

PRESO ATTO CHE:

- La stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie;

- la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare le prestazioni nei limiti di importo definiti nell'accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito;

- con l'accordo quadro sono regolati i rapporti tra l'amministrazione e l'aggiudicatario, nonché i termini e le condizioni per i futuri contratti applicativi del servizio, individuando l'importo massimo della spesa che presumibilmente andrà a finanziare gli interventi in oggetto, senza garantire l'affidamento delle prestazioni e lasciando all'amministrazione la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno e secondo le disponibilità in bilancio per i servizi oggetto dell'appalto.

RICHIAMATA, ALTRESÌ':

- la Deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV della Corte dei Conti Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che in merito agli adempimenti contabili stabilisce: 3.1. Al riguardo, questa Sezione ritiene, ai fini della risoluzione della questione prospettata, ossia dell'impatto sul bilancio e degli adempimenti contabili conseguente alla stipulazione di un Accordo Quadro, di dover preliminarmente ricostruire il quadro giuridico di riferimento di quest'ultimo, in modo da poterne qualificare la natura giuridica e gli effetti conseguenti.

3.2. L'istituto è attualmente disciplinato dall'art. 54 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), che ha rimosso le limitazioni applicative previste dall'art. 59 del precedente Codice del 2006 (D. Lgs. 12 aprile *2006, n. 163), consentendo l'applicabilità dell'Accordo Quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente, in un'ottica di progressiva espansione dell'utilizzo di detta formula contrattuale, in conformità al quadro normativo delineato dal legislatore europeo (direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE recepite con il D. Lgs. n. 158/1995; Direttiva 2004/18/CE, recepita dal Codice dei contratti del 2006, in seguito abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016 dalla direttiva 2014/24/UE, recepita dal codice dei contratti del 2016) che ha qualificato lo strumento degli accordi quadro "una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa" (considerato n. 60 della direttiva 2014/24/UE cit.), precisandone comunque le condizioni per un uso legittimo e non distorsivo della concorrenza. In coerenza con la disciplina europea (art. 33, par. 1, comma 2, direttiva 2014/24/UE cit.) il D. Lgs. n. 50 del 2016 all'art. 3, comma 1, lett. iii) definisce l'Accordo Quadro come "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste". Quanto alla natura ed alle finalità, oltre a quanto già sopra evidenziato, vanno richiamate le Linee guida per gli appalti pubblici della Commissione europea del 29 ottobre 2015, la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e la più recente giurisprudenza amministrativa. Le prime hanno affermato che "l'accordo quadro non è un appalto" ma può essere applicato a tutti i tipi di appalto e può "dar luogo ad un consistente risparmio di tempo, costi del prodotto e risorse", la giurisprudenza europea ha precisato che "l'accordo quadro rientra, in generale, nella nozione di appalti pubblici, poiché conferisce un'unità ai diversi contratti specifici che disciplina" (cfr. Sez. III, sent. 19 dicembre 2018 n. C-216/17) e la giurisprudenza amministrativa ha confermato che l'Accordo Quadro "costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell'offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d'aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l'indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste. Così facendo l'amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento….." (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5785 del 6 agosto 2021) e precisato che "l'accordo quadro è un modello negoziale, riconducibile, lato sensu, agli schemi del contratto normativo e del contratto preliminare e si sostanzia in un accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare e, quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla Stazione Appaltante" (TAR per la Campania, sez. I, n. 4264 del 2016). Così chiarita la natura dell'Accordo emerge, da quanto sin qui osservato, che la finalità dell'istituto è sostanzialmente quella di migliorare l'efficienza degli*

appalti pubblici, promuovendo concretamente l'aggregazione degli acquisti pubblici al fine di ottenere economie di scala. Lo scopo dell'Accordo, in altri termini, è quello di semplificare le procedure in caso di prestazioni ripetitive, che consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di specificare in anticipo i costi di un programma di spese/investimenti, garantendo allo stesso tempo il massimo della flessibilità, l'economicità della prestazione ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Con l'Accordo, in pratica, vengono stabilite le clausole relative ai futuri contratti, in particolare per quanto concerne i prezzi e le quantità previste. La stipulazione dell'Accordo Quadro, pertanto, realizza una fattispecie complessa, a formazione progressiva, in cui l'accordo (atto iniziale) detta una disciplina sostanziale del rapporto contrattuale generale e, quindi, non esaustiva, ed 18 individua i Soggetti fornitori/appaltatori secondo le regole della gara pubblica mentre i successivi singoli atti di adesione (contratti meramente esecutivi/attuativi dell'atto presupposto, cioè dell'accordo) ne completano la disciplina contrattuale in termini di dettaglio (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2018, n. 982) e ne curano l'attuazione. Ne consegue che, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", ossia dei "contratti adesivi discendenti", che saranno stipulati (in specie: dalle Brigate e dai Reparti dipendenti dagli EOPS) nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità rilevate, a monte, dall'Amministrazione, la stipula dell'Accordo con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo. In proposito va anche precisato che il valore economico dell'Accordo Quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto: la Stazione appaltante individua un importo massimo dell'Accordo Quadro, al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, ma non garantisce l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo mentre obbliga il fornitore/appaltatore ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti discendenti fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato. Quanto agli effetti, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, da cui la Sezione non ha motivo di discostarsi, dall'Accordo Quadro discende "… non un assetto di specifiche obbligazioni, bensì una disciplina generale alla quale gli operatori economici devono attenersi in vista della stipulazione, a valle, di successivi contratti esecutivi, in numero non predeterminabile, entro il limite economico costituito dalla quota parte di rispettiva assegnazione nell'interesse e secondo le esigenze dell'amministrazione" (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2018, n. 1455 richiamato da T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 7 gennaio 2021, n. 89). Pertanto, in considerazione di quanto sin qui osservato, dall'Accordo Quadro non scaturiscono direttamente obbligazioni o effetti reali e, di conseguenza, lo stesso non può configurarsi come atto produttivo in via diretta ed immediata di effetti finanziari sul bilancio dello Stato e, quindi, non costituisce titolo legittimante la nascita di una obbligazione pecuniaria a carico di questo, in assenza della quale l'Amministrazione non può procedere all'assunzione dell'impegno di spesa. Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo a monte, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica. Sotto tale profilo, quindi, questa Sezione ritiene pertinenti le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione della difesa. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, in relazione alla prima questione rimessa, questa Sezione afferma il principio della non necessità dell'assunzione dell'impegno di spesa per l'Accordo Quadro";

CONSTATATO CHE:

L'istituto dell'accordo quadro si attaglia perfettamente a quelle che sono le caratteristiche del servizio di tutoraggio educativo, per i seguenti motivi:

- Il fabbisogno di ore da erogare può essere rilevato soltanto a seguito si segnalazioni della A.G. o su apposita valutazione dei SSP;
- consente di intercettare ed utilizzare fondi etero-finanziati non allineati con le annualità correnti e dei PDZ;
- consente una gestione dinamica delle risorse, facilitando l'adattamento del servizio in base alle esigenze individuali.

L'istituto dell'accordo quadro è vantaggioso per l'Ente poichè:

- Consente di individuare a monte le caratteristiche organizzative del servizio nonché il prezzo snellendo le successive procedure di attivazione del servizio in quanto non richiede nuove procedure concorrenziali e non obbliga giuridicamente l'ente a contrarre;
- consente di definire ab origine con l'aggiudicazione esclusivamente un quadro generale: l'importo massimo complessivo dell'accordo, il periodo entro cui è possibile aggiudicare i singoli contratti attuativi specifici fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato, le caratteristiche e modalità di erogazione del servizio rimandano a fasi successive l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

DATO ATTO CHE:

- l'Ufficio di Piano ha predisposto il seguente Piano Economico Finanziario di massima per l'attuazione del servizio

FIGURA	Figura Professionale	Tipologia contrattuale	NUMERO OPERATORI	ORE SETTIMANA PER OPERATORE	NUMERO SETTIMANE	ORE ANNO PER OPERATORE	ORE ANNO	COSTO ORARIO (CCNL GENNAIO 2026)	COSTO A.Q. TOTALE	NUMERO ANNI	COSTO TOTALE
Coordinatore del Servizio	Assistente sociale/psicologo/educatore/Esperto politiche sociali con altra laurea/sociologo	E2	1	12	52	624	624	25,00 €	15.600,00 €	3	46.800,00 €
Operatore	Assistente sociale/psicologo/educatore/Esperto politiche sociali con altra laurea ed altre figure previste dal Catalogo Regionale in base alle richieste del Piano assistenziale/educativo	D2	8	18	52	936	7488	23,00 €	172.224,00 €	3	516.672,00 €
COSTO TOTALE A.Q. NETTO IVA									187.824,00 €	3	563.472,00 €
IVA									9.391,20 €	3	28.173,60 €
COSTO TOTALE A.Q. IVA INCLUSA									197.215,20 €	3	591.645,60 €

Ogni contratto attuativo indicherà monte ore per ciascuna figura professionale individuata

I Costi per la sicurezza da interferenza sono pari ad Euro 0,00.

L'iva è calcolata al 5% sul valore totale pari ad € 563.472,00.
La base di gara è a costo fisso. La Stazione Appaltante riconoscerà i predetti importi fissi per ciascuna ora lavorata per ciascuna figura professionale.

Il costo totale della manodopera è pari ad € 563.472,00.

Oneri interferenziali pari ad € 0,00

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni erogate sono riconducibili ad attività omogenee e a processi strettamente correlati e non frazionabili; pertanto, un'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe inefficienze organizzative ed economiche.

L'appalto è finanziato con eventuali fondi comunali, regionali e ministeriali

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese necessarie per l'erogazione del servizio de quo, includendo tutte le prestazioni, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente all'attività di formazione, alla sicurezza del personale esperto impiegato.

PRESO ATTO che sono stati predisposti dal RUP i seguenti atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (presente atto);
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Domanda di partecipazione – All.01;
- Dichiarazione ex art. 94 e ss del D.lgs n. 36/2023 – All.02;
- Dichiarazione possesso dei requisiti speciali – All.03;
- Autocertificazione antimafia – All.04;
- Dichiarazione ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs 36/2023 – All.05;
- Dichiarazione di adesione al codice di comportamento dei dipendenti pubblici – All. 06;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – All.07;
- Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità – All.08;
- Protocollo di legalità – All.08 Bis;
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi – All.09;
- Patto di Integrità – All.10;

- DGUE-D.Lgs 36/2023 – All.11;
- Attestazione pagamento imposta di bollo – All.12;
- Modello Pantouflage – All.13;
- Informativa privacy – All.14;
- Elenco personale attualmente in servizio – All.15
- Modulo offerta economica per Dichiarazione Costi sicurezza e Manodopera – All.16;
- Schema Contratto Accordo Quadro – All.17;

La documentazione, ut supra, illustra in maniera chiara ed esaustiva tutti gli elementi di natura giuridica amministrativa, tecnica, economica e contrattuale tra cui in particolare, i requisiti per la partecipazione alla procedura in argomento in termini di:

a) ordine generale e idoneità professionale;

b) capacità economia e finanziaria;

c) capacità tecnica e professionale.

VISTI, relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento del servizio in argomento:

- l'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.", che per l'appalto in oggetto, trattandosi di servizi elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, fissa la soglia di rilevanza in euro 750.000: pertanto, per l'individuazione dell'operatore economico con cui concludere accordo quadro oggetto della presente procedura è necessario indire una procedura aperta sotto soglia;

- l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Procedura aperta" il quale stabilisce al comma 1 che "Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara"; al comma 2 che "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante";

- Sempre l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 comma 3 che prevede che Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.

- Ancora l'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 comma 4 che prevede che nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:

 a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

 b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

- la procedura aperta, dunque, consente la massima partecipazione degli operatori economici del settore e permette all' Ente di valutare molteplici proposte progettuali per poi selezionare l'offerta più adeguata rispetto ai destinatari del servizio;

- l'art. 108 D.Lgs. n. 36/2023 rubricato "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" il quale stabilisce al comma 2 che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1" al comma 5 che "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi."

- l'art. 107 comma 3 del dlgs 36/2023;

RILEVATE non le sussistenti ragioni sia ai sensi dell'art 71 comma 3 che comma 4 del dlgs 36/20236 di ridurre i termini di presentazione a giorni 15;

CONSIDERATO CHE per tale servizio il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 17 settembre 2026 dà indirizzo a porre in atto le procedure per garantirne la continuità;

VERIFICATO CHE:

- Non sono attualmente attive convenzioni Consip per la categoria merceologica oggetto della presente procedura;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una

notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgsn. 36/2023;

- qualora Consip Spa attivasse, successivamente all'indizione della presente procedura e prima dell'aggiudicazione definitiva, una convenzione relativa al medesimo servizio, con condizioni contrattuali più convenienti per l'Amministrazione, verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa; l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l'offerente non provveda a tale adeguamento;

RILEVATO CHE:

- anche ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine di erogare il servizio di tutoraggio educativo ai minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C06, secondo progetti personalizzati predisposti dai servizi sociali competenti
- l'oggetto è la gestione del servizio per minori di età compresa tra 3 e 18 anni che manifestino problemi relazionali, difficoltà di socializzazione, problematiche comportamentali o situazioni di rischio di devianza. Il servizio è finalizzato al rafforzamento dei legami del minore con famiglia, scuola e gruppo dei pari, sostenendo contestualmente la crescita sociale del minore e del nucleo familiare. A ciascun minore preso in carico è affiancato un operatore-tutor per interventi educativi individualizzati
- la durata dell'accordo quadro è di n. 3 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico in corso. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato ancora esaurito al termine dell'anno scolastico vigente;
- l'importo a prezzo fisso è € 563.472,00 oltre IVA al 5% (€ 28.173,60), se dovuta per complessivi € , 591.645,60;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
- il criteri di selezione delle offerte è offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;

VERIFICATO, ALTRESI', CHE:

- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del firmato da Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rinnovo del 26/01/2024 -tabella Gennaio 2026

EVIDENZIATO CHE:

- le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti (a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato accordo quadro) all'atto della stipula dei singoli contratti attuativi attuativi;
- saranno stimate in corso di esecuzione le somme relative all'appalto direttamente sostenute dalla Stazione Appaltante previste quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incentivi per le funzioni tecniche per i dipendenti comunali ai sensi dell'art.45 co.2 del D.lgs n. 36/2023;
- la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta per la Stazione Appaltante l'obbligo di affidare all'operatore economico l'intero importo massimo contrattuale, né garantisce un quantitativo minimo di prestazioni, salvo quanto espressamente previsto nei documenti di gara. L'operatore economico non potrà vantare pretese in relazione alle prestazioni non affidate e non eseguite, né richiedere compensi, indennizzi o risarcimenti per mancati affidamenti o mancati volumi di attività, fatti salvi i diritti eventualmente maturati e le somme dovute per prestazioni regolarmente eseguite, nonché gli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge.

DATO ATTO

- che è stato acquisito il CIG: BD80D010BC ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

- che i Cup di riferimento saranno indicati nei contratti attuativi;

DEFINITE le clausole ritenute essenziali del contratto in tutte le prescrizioni contrattuali contenute nel progetto di servizio, agli atti del Settore, da sottoscrivere congiuntamente da O.e. e Amministrazione appaltante;

TENUTO CONTO CHE, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure sanciti dal Codice le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi informatici, garantendo la parità d'accesso a tutti gli operatori;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R.n. 62/2013 nonché ai sensi del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, confluito nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza 2025/2027" approvato con Delibera di Giunta del 20/03/2025 n. 43 del 03/06/2025 (id est "PIAO");

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e conformi all'interesse pubblico:

- **DI INDIRE** una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, relativa a un unico lotto funzionale territorialmente integrato, da gestire mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Acquisti in Rete/MePA, ove abilitata per la specifica procedura, nel rispetto degli obblighi di interoperabilità con la BDNCP;
- **DI PRENDERE ATTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 17 del dlgs. 36/2023, ha:
- il fine di erogare il servizio di tutoraggio educativo ai minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C06, secondo progetti personalizzati predisposti dai servizi sociali competenti
- l'oggetto è la gestione del servizio per minori di età compresa tra 3 e 18 anni che manifestino problemi relazionali, difficoltà di socializzazione, problematiche comportamentali o situazioni di rischio di devianza. Il servizio è finalizzato al rafforzamento dei legami del minore con famiglia, scuola e gruppo dei pari, sostenendo contestualmente la crescita sociale del minore e del nucleo familiare. A ciascun minore preso in carico è affiancato un operatore-tutor per interventi educativi individualizzati
- la durata dell'accordo quadro è di n. 3 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico in corso. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato ancora esaurito al termine dell'anno scolastico vigente;
- l'importo a prezzo fisso è € 563.472,00 oltre IVA al 5% (€ 28.173,60), se dovuta per complessivi € 591.645,60;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
- il criteri di selezione delle offerte è offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;
- ;
- **DI PRECISARE CHE**:

 - La procedura aperta sotto soglia è svolta in modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di acquisizione MEPA – Acquisti in rete all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.

 - Il CVP della seguente procedura è: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani.
- **DI PRECISARE ALTRESÌ**, che:

 a) si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità e criteri contenuti nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento;

 b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;

 c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

 d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

e) di prevedere l'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 dlgs 36/2023 anche ai fini dell'attuazione del principio del risultato e fiducia ex art. 1 e 2 del dlgs 36/2023

- **DI AUTORIZZARE** il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 36/2023;
- **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
- **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario sopra richiamato.
- **DI NOMINARE**:
 - lo scrivente quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 ed ai sensi dell'art.15 del Codice degli appalti Responsabile Unico del Progetto, relativamente alla quale non ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
 - con successivo ed apposito atto nominare Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 36/2023 e art.32 dell'All.II. 14;
- **DI FISSARE**: il termine per la ricezione delle offerte in n. 30 giorni consecutivi e naturali, conformemente a quanto indicato dall'art. 71, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, a decorrere dal termine indicato nel bando/disciplinare, sulla piattaforma telematica di e-procurement Mepa – Consip per le ragioni esposte nel presente atto;
- **DI DARE ATTO**che l'appalto è stato registrato con **CIG: BD80D010BC;**
- **DI DARE ATTO che** il presente provvedimento non comporta impegni spesi e non necessità del parere di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria e che le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato un accordo quadro all'atto della stipula dei contratti attuativi;

IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria di cui sopra condotta dal responsabile del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e s. m.i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

VISTI gli artt. 4 – 13 e segg. Del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTI gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti Locali;

PRESO ATTO della allegata relazione del responsabile del procedimento;

CONSIDERATO CHE per tale servizio il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 17 settembre 2026 dà indirizzo a porre in atto le procedure per garantirne la continuità;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e conformi all'interesse pubblico:

- **DI APPROVARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la decisione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per il servizio di tutoraggio educativo B13 dell'Ambito Territoriale C06.
- **DI INDIRE** una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, relativa a un unico lotto funzionale territorialmente integrato, da gestire mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Acquisti in Rete/MePA, ove abilitata per la specifica procedura, nel rispetto degli obblighi di interoperabilità con la BDNCP.

- **DI PRENDERE ATTO** che l'appalto, ai sensi dell'art. 192 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 17 del dlgs. 36/2023, ha:
- il fine di erogare il servizio di tutoraggio educativo ai minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C06, secondo progetti personalizzati predisposti dai servizi sociali competenti
- l'oggetto è la gestione del servizio per minori di età compresa tra 3 e 18 anni che manifestino problemi relazionali, difficoltà di socializzazione, problematiche comportamentali o situazioni di rischio di devianza. Il servizio è finalizzato al rafforzamento dei legami del minore con famiglia, scuola e gruppo dei pari, sostenendo contestualmente la crescita sociale del minore e del nucleo familiare. A ciascun minore preso in carico è affiancato un operatore-tutor per interventi educativi individualizzati
- la durata dell'accordo quadro è di n. 3 anni a decorrere dalla stipula dello stesso e termina con l'anno scolastico in corso. E' facoltà della Stazione Appaltante, previa apposita comunicazione a mezzo pec all'Operatore Economico aggiudicatario, far proseguire il servizio mediante nuovo contratto attuativo nel caso in cui il valore economico previsto dall'Accordo quadro non sia stato ancora esaurito al termine dell'anno scolastico vigente;
- l'importo a prezzo fisso è € 563.472,00 oltre IVA al 5% (€ 28.173,60), se dovuta per complessivi € , 591.645,60;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 comma 1 del Codice degli appalti,
- il criteri di selezione delle offerte è offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 del Codice, individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri contenuti nel Disciplinare;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale;
- **DI PRECISARE CHE**:

 - La procedura aperta sotto soglia è svolta in modalità telematica tramite la Piattaforma telematica di acquisizione MEPA – Acquisti in rete all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.

 - Il CVP della seguente procedura è: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani.
- **DI PRECISARE ALTRESì**, che:

 a) si procederà all'affidamento in parola utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità e criteri contenuti nel Disciplinare di Gara allegato al presente provvedimento;

 b) l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta;

 c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

 d) ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di comportamento del Comune l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;

 e) di prevedere l'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 dlgs 36/2023 anche ai fini dell'attuazione del principio del risultato e fiducia ex art. 1 e 2 del dlgs 36/2023
- **DI AUTORIZZARE** il ricorso alla procedura negoziata qualora la presente gara non dia esito positivo, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs 36/2023;
- **DI STABILIRE** che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella documentazione della procedura regolante il rapporto tra le parti;
- **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario sopra richiamato.
- **DI FISSARE**: il termine per la ricezione delle offerte in n. 30 giorni consecutivi e naturali, conformemente a quanto indicato dall'art. 71, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii, a decorrere dal termine indicato nel bando/disciplinare, sulla piattaforma telematica di e-procurement Mepa – Consip per le ragioni esposte nel presente atto;
- **DI DARE ATTO**CHE:
 - l'appalto è stato registrato con **CIG: BD80D010BC;**
 - il presente provvedimento non comporta impegni spesi e non necessità del parere di Regolarità Contabile, reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria e che le somme necessarie all'espletamento del servizio saranno impegnate con successivi provvedimenti a seguito di individuazione del soggetto con cui sarà stipulato un accordo quadro all'atto della stipula dei contratti attuativi;
 - Gli impegni di spesa inerenti alle prestazioni saranno assunti mediante successivi atti per i singoli contratti attuativi, prima del perfezionamento delle corrispondenti obbligazioni giuridiche e dell'avvio delle prestazioni, con preventiva verifica della copertura, della corretta imputazione contabile, delle fonti finanziarie e degli eventuali vincoli di destinazione. Anche gli oneri propri della fase di gara saranno oggetto di puntuale quantificazione e impegno nei tempi prescritti.

- **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE:**

 -la forma di pubblicità legale utilizzata sarà quella prevista dall'art. 27 del D.Lgs 36/2023, in osservanza alla normativa, in

vigore dal 01/01/2024, in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

- la sottoscrizione dell'Accordo Quadro non comporta per la Stazione Appaltante l'obbligo di affidare all'operatore economico l'intero importo massimo contrattuale, né garantisce un quantitativo minimo di prestazioni, salvo quanto espressamente previsto nei documenti di gara. L'operatore economico non potrà vantare pretese in relazione alle prestazioni non affidate e non eseguite, né richiedere compensi, indennizzi o risarcimenti per mancati affidamenti o mancati volumi di attività, fatti salvi i diritti eventualmente maturati e le somme dovute per prestazioni regolarmente eseguite, nonché gli ulteriori diritti riconosciuti dalla legge.

- **DI CONFERMARE,** la dott.ssa Ilaria Rammairone quale RUP della procedura, come riportato negli schemi di bando, disciplinare e capitolato; in mancanza, di disporre che la sua nomina sia formalizzata prima della pubblicazione, ai sensi dell'art. 15 del Codice.
- **DI RISERVARE**a successivo apposito atto la nomina del DEC del servizio, da perfezionarsi prima dell'avvio dell'esecuzione e nel rispetto dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del Codice, nonché la definizione dei compiti di verifica e controllo dell'esecuzione; di rinviare altresì la nomina della commissione giudicatrice al momento successivo alla scadenza delle offerte.
- **DI AUTORIZZARE** il RUP e gli uffici competenti alla pubblicazione del bando e dei documenti di gara, all'espletamento degli adempimenti sulla piattaforma certificata e nella BDNCP e alle pubblicazioni obbligatorie, previa verifica di coerenza dei documenti definitivi, della corretta configurazione della procedura e dell'effettiva disponibilità programmatica delle risorse.
- **DI EVIDENZIARE**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Napoli, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- **DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.
- **DI ACCERTARE** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- **DI DARE ATTO CHE** in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012.
- **DI DARE ATTO CHE**: Per tutto quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato in questo provvedimento, si rinvia alle disposizioni normative ed attuative, compresi atti e provvedimenti con forza di legge applicabili alla fattispecie ed all'annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario);

 DI DARE ATTO, INFINE, CHE: la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito Istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e comunicata alla BDNCP ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. n.36/2023.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ILARIA RAMMAIRONE

Il Dirigente Area 5 - Servizi al cittadino
GIOVANNI GANGI
(Firmato digitalmente)

CITTA' DI AVERSA

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 04/11/2026 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.001662

Il Responsabile della Pubblicazione
ILARIA RAMMAIRONE
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)